



Bruxelles, 10 maggio 2016  
(OR. en)

8664/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0070 (COD)**

---

---

**SOC 224  
EMPL 135  
MI 298  
COMPET 210  
CODEC 593  
JUSTCIV 86**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	6987/16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC 279 + ADD 1 - ADD 2 - COM(2016)128 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - Stato dei lavori

---

Si allega per le delegazioni la nota della presidenza riguardante la proposta in oggetto in previsione della riunione del Coreper e della sessione del Consiglio "Competitività".

## Nota della presidenza

### Introduzione

L' 8 marzo 2016 la Commissione ha adottato una proposta di modifica della direttiva di base 96/71/CE<sup>1</sup> ("direttiva di base") relativa al distacco dei lavoratori. La proposta in questione è una revisione mirata della direttiva di base volta a garantire parità di condizioni per i prestatori di servizi e al contempo a tutelare i lavoratori distaccati. Secondo la Commissione, la direttiva di base, vecchia di venti anni, non rispecchia più adeguatamente né gli sviluppi intervenuti dal 1996, né l'attuale situazione nei mercati del lavoro, quale un notevole aumento della differenziazione salariale nei paesi di invio e in quelli ospitanti. Infine, essa integra la direttiva 2014/67/UE<sup>2</sup> ("direttiva di applicazione") che tratta esclusivamente dell'applicazione delle norme sul distacco dei lavoratori per lottare contro il lavoro autonomo fittizio e altre forme di frodi connesse con il distacco transfrontaliero.

### Principali elementi della proposta

La proposta, relativamente breve, contiene alcune modifiche sostanziali con riguardo alla legislazione in vigore:

- introduce un termine di 24 mesi per la modifica di norme relative alla durata prevista o effettiva del distacco; dopo 24 mesi, lo Stato membro ospitante è considerato il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto;
- rende i contratti collettivi di applicazione generale applicabili ai lavoratori distaccati in tutti i settori dell'economia, a prescindere dal fatto che le attività siano menzionate nell'allegato della direttiva, il che avviene attualmente solo per il settore delle costruzioni (in forza della direttiva di base 96/71/CE);

---

<sup>1</sup> Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pagg. 1- 6).

<sup>2</sup> Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pagg. 11-31).

- sostituisce la nozione di "tariffe minime salariali" con quella di "retribuzione", rendendo le norme e la normativa sulla retribuzione previste dal diritto nazionale o i contratti collettivi di applicazione generale applicabili anche ai lavoratori distaccati;
- introduce una nuova disposizione sui subcontratti; questa norma conferisce agli Stati membri la facoltà di imporre alle imprese di subappaltare solo alle imprese che concedono ai lavoratori determinate condizioni in materia di retribuzione, comprese quelle derivanti dai contratti collettivi di applicazione non generale;
- rende i termini e le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/104/CE<sup>3</sup> (" direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale") obbligatori per i lavoratori distaccati, applicando il principio della parità di trattamento tra lavoratori tramite agenzia interinale e lavoratori comparabili dell'impresa utilizzatrice.

### **Stato dei lavori e procedimento**

All'interno del Consiglio, in linea con il procedimento seguito per le precedenti direttive sul distacco dei lavoratori (1996 e 2014) e le questioni connesse del fascicolo, la nuova proposta è stata nuovamente assegnata al settore occupazione e politica sociale, in cui il Consiglio, nella formazione EPSCO, svolge un ruolo guida. Pertanto, l'organo preparatorio competente è il Gruppo "Questioni sociali".

Il 21 marzo la Commissione ha presentato la proposta di progetto di direttiva e la relativa valutazione d'impatto in sede di Gruppo "Questioni sociali", in cui le delegazioni hanno anche espresso osservazioni generali e una prima posizione. L'11 aprile il Gruppo "Questioni sociali" ha esaminato cinque principali aspetti della proposta per acquisire maggiore comprensione con riguardo alla discussione approfondita sulla valutazione d'impatto. Il gruppo ha proceduto all'esame vero e proprio della valutazione d'impatto il 28 aprile 2016. Tale esame si è svolto sulla base del questionario inviato alle delegazioni il 22 marzo e conformemente all'elenco di controllo indicativo di cui al documento 16024/14. 22 Stati membri hanno risposto al questionario.

---

<sup>3</sup> Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pagg. 9-14).

In seguito a questo esame approfondito della valutazione d'impatto, il Gruppo "Questioni sociali" avvierà un'appropriata discussione della sostanza della proposta il 13 maggio 2016.

Inoltre, il 19 aprile 2016, i ministri dell'occupazione e degli affari sociali hanno discusso della mobilità dei lavoratori, in particolare degli aspetti del distacco, in occasione della riunione ministeriale informale tenutasi ad Amsterdam.

Durante tali discussioni è emerso che vari Stati membri ritengono che la proposta rischi di minare la loro competitività e comporti una diminuzione delle prestazioni transfrontaliere di servizi. Le delegazioni in questione hanno chiesto che la proposta sia discussa in ambito "competitività".

### **Conclusioni**

Tenuto conto del fatto che il Consiglio costituisce un'unica entità e che i fascicoli legislativi dovrebbero essere discussi in una sola formazione del Consiglio, in particolare nell'interesse dell'unità e della coerenza, la presidenza ritiene che sia opportuno che il fascicolo sia trattato nuovamente con diligenza ed esaminato integralmente all'interno della formazione EPSCO.

Pertanto, pur riconoscendo che vi sono settori correlati, quale quello della competitività, la presidenza ribadisce l'obiettivo secondo cui spetta alle delegazioni degli Stati membri coordinare internamente le posizioni nazionali (tenendo conto della natura della proposta) da presentare e discutere in sede di Gruppo "Questioni sociali", designato quale organo preparatorio guida, e in sede di Consiglio EPSCO in quanto formazione del Consiglio competente in materia.

Nonostante tale decisione, la presidenza presenterà lo stato dei lavori ai ministri in sede di Consiglio "Competitività".